

## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### *Rimborso della quota Imu Stato*

di Laura Mazzola

Con il [D.M. 26 ottobre 2016](#), pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato le **procedure di rimborso della quota Imu di competenza statale**.

Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1 del decreto citato, prevede i **rimborsi dei tributi locali**, risultanti dall'**istruttoria compiuta dai Comuni**, sulla base di **liste emesse con procedure automatizzate** e contenenti:

- le **generalità del singolo soggetto avente diritto**;
- l'**importo dell'imposta da rimborsare**;
- il **codice IBAN del conto corrente bancario o postale**, intestato al beneficiario del rimborso.

La norma dispone che gli **ordini collettivi di pagamento** debbano essere emessi direttamente dal **Dipartimento delle Finanze** e, contestualmente, gli **elenchi informatici per l'effettuazione degli accrediti** ai singoli contribuenti debbano essere trasmessi alla **Banca d'Italia**.

Successivamente, la Banca d'Italia dovrà provvedere ad estinguere l'**ordinativo di pagamento collettivo**, dopo aver preventivamente verificato la corrispondenza dell'importo del titolo con il totale degli importi ricompresi nelle liste automatizzate.

Nell'ipotesi di mancata indicazione, da parte del contribuente, delle coordinate bancarie o postali per l'accreditamento, il rimborso sarà disposto con l'emissione di **ordini di pagamento individuali**, fermo quanto disposto dal D.L. 138/2011.

In particolare, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-ter lettera b), del D.L. 138/2011, i rimborsi da parte delle pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati:

- nell'ipotesi di **importo pari o inferiore a 1.000 euro**, in **contanti** direttamente al beneficiario, entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità, mediante **bonifico domiciliato presso gli Uffici postali**;
- per **importi superiori al limite di cui 1.000 euro**, tramite l'emissione di un **vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia intestato al beneficiario**.

Le **somme relative ai bonifici postali non riscossi ed ai vaglia cambiari non andati a buon fine**, ai sensi dell'articolo 3 del decreto, devono essere **riversate in un apposito conto**

**corrente intestato al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**, per essere riutilizzate ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore.

Con **comunicato stampa del 1° dicembre 2016**, al fine di **agevolare** e **velocizzare** le procedure di **liquidazione** delle richieste di rimborso da parte dello Stato, il MEF ha invitato i contribuenti che non lo avessero ancora fatto a **comunicare il proprio codice IBAN al comune competente all'istruttoria della pratica di rimborso**.

La comunicazione del codice IBAN vale sia nel caso in cui tale codice **non sia stato fornito** all'ente locale sia in quello in cui lo stesso, seppure già indicato sia stato **sostituito**, nelle more della liquidazione della somma da rimborsare, da un nuovo codice. Ciò in quanto i comuni, attraverso l'applicazione disponibile sul **Portale del federalismo fiscale**, hanno a disposizione una nuova funzionalità con la quale inserire o modificare i codici IBAN per le pratiche già trasmesse.

